DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE

Art. 10

Disposizioni in materia di prestazioni familiari per i lavoratori occupati nella CEE

Il lavoratore, il cui coniuge svolge attivita' lavorativa all'estero in uno degli Stati membri della CEE ed il cui nucleo familiare risiede in tutto o in parte in Italia, e' tenuto a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, su richiesta dell'Istituto stesso, la dichiarazione reddituale prevista dalle norme in materia di prestazioni familiari ai fini dell'applicazione delle disposizioni comunitarie di cui al capitolo VII del regolamento del Consiglio delle comunita' europee n. 1408/71 del 14 giugno 1971. Per il medesimo fine, il datore di lavoro e' tenuto a fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale, su richiesta dell'Istituto stesso, ogni notizia e documento utile. In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 85 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Versione in vigore dal 28 gennaio 1991, non più in vigore dal 30 marzo 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia previdenziale
Estremi	Decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 28
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-previdenziale-1991/art-10-disposizioni-in-materia-di-prestazioni-familiari-per-i-lavoratori/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it